

Capitolo V

IL LAVORO SPORTIVO

1. Premessa

E' preliminare alla trattazione che seguirà fare alcune considerazioni sulla locuzione "lavoro sportivo" che, in quanto termine indeterminato e generale, viene sovente utilizzato per contraddistinguere una molteplicità di rapporti fondamentalmente diversi. Ci può aiutare nella considerazione un autorevole magistrato che ebbe modo di affermare che "*se è vero che siamo tutti sportivi, non tutti siamo professionisti dello sport*"¹. Alla concezione dello sport come attività che coinvolge le abilità umane di base (fisiche e mentali), con lo scopo di esercitarle costantemente e così di migliorarle, per utilizzarle successivamente in maniera più proficua, e quindi alla funzione talora educativa che esprime, insomma alla sua essenza, si è affiancata col tempo la visione dello sport come *show-business*, per la quale è considerato non solo un'attività ludica ma, bensì, uno strumento per la realizzazione di utilità economiche. Pertanto il lavoro sportivo che, un tempo, identificava solo la prestazione dell'atleta, ha in questi ultimi decenni coinvolto professionalità di altro tipo quali, ad esempio, agenti, gestori di impianti sportivi, istruttori, ecc.

Occorre tenere presente che, ai fini del nostro approfondimento circa il lavoro sportivo, per prima cosa bisogna distinguere il concetto di sport da quello di **attività motoria**: ciò che differenzia le due forme di attività, infatti, risiede nella maggiore o minore strutturazione e regolamentazione. Solo in presenza di regole certe che disciplinano la competizione, che deve svolgersi all'interno di un sistema organizzato, si può parlare di attività sportiva, ossia quella svolta all'interno dell'ordinamento sportivo, disciplinata dal Coni, attraverso i suoi Enti riconosciuti: Federazioni, Enti di promozione sportiva e Disciplina Sportive Associate. Da qui l'origine dell'ordinamento sportivo. In caso contrario saremo in presenza di semplice attività motoria. L'attenzione sarà rivolta principalmente al lavoro sportivo, ossia quello svolto all'interno dell'ordinamento sportivo, perché proprio in questa realtà si assiste ad una disciplina specifica, spesso agevolativa ma notevolmente complessa, che è opportuno analizzare e comprendere a fondo.

Si può ritenere comunque che in Italia lo sport abbia tratto la sua origine dall'attività motoria; l'ordinamento sportivo italiano, infatti, è sicuramente caratterizzato dalla peculiarità della sua origine: tale modello organizzativo trova nell'associazionismo e nel volontariato le assi portanti dell'intero movimento, il quale, proprio perché caratterizzato da una naturale spontaneità e da una sostanziale omogeneità di base, risulta dotato di un'ampia autonomia economica e normativa.

Nulla vieta di svolgere attività sportiva (rectius motoria) all'esterno, tramite, ad esempio, centri di cultura fisica (quelle che oggi, abitualmente, vengono definite "palestre") che non possiedono il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni. Dette attività sono, normalmente, disciplinate da leggi regionali e, sotto il profilo lavoristico, fanno riferimento alla disciplina generale civilistica, ossia agli articoli 2094 e ss., per i rapporti di lavoro subordinato, e 2222 e ss., per quelli di lavoro autonomo.

La possibilità di un "lavoro sportivo" non è, però, sempre stata un'opzione credibile e logica quale oggi appare.

Non vi è dubbio che, nella prestazione dello sportivo in genere e dell'atleta in particolare, si inseriscono componenti a carattere ludico che appaiono lontane dalla nozione di lavoro che

¹ G. IANNIRUBERTO, Sport e diritto del Lavoro, Torino 2006.

offrono le norme relative alla disciplina del lavoro². Secondo alcuni si avverte che la caratteristica del contratto di prestazione sportiva non è il mero o il solo scambio in quanto compenetrata da altre spinte soggettive quali, ad esempio, l'affermazione dei propri colori attraverso il gioco e la competizione.

Preliminarmente si deve evidenziare come l'atleta sia soggetto di due rapporti funzionalmente collegati ma distinti: il tesseramento con la rispettiva Federazione che costituisce l'atto formale di ingresso nell'ordinamento sportivo, con il quale la Federazione sportiva nazionale conferisce allo sportivo l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva agonistica in competizioni e gare da essa organizzate in favore del sodalizio sportivo tramite il quale il tesseramento viene presentato e l'altro rapporto è costituito dal vincolo con la società sportiva di appartenenza, ossia dall'obbligo, per la durata del vincolo (che, si ricorda, non potrà più essere a tempo indeterminato) di svolgere attività sportiva solo per il club tramite il quale è stato tesserato. Il vincolo non equivale e non si sovrappone ad un rapporto associativo. Ossia l'atleta tesserato potrà essere anche associato al sodalizio di appartenenza così come l'associato potrà (ma non dovrà) essere tesserato alla Federazione o ente sportivo nazionale di appartenenza.

Entrambi sono di difficile qualificazione giuridica. Secondo alcuni autori i tesserati atleti e tecnici sono "soci" della Federazione di appartenenza. Tale soluzione non appare soddisfacente di ogni obiezione. Infatti i tesserati (rectius gli atleti e i tecnici) votano la loro rappresentanza in Consiglio Federale ma non partecipano ad altri momenti assembleari, anche importanti per il futuro della Federazione, quali, ad esempio l'assemblea federale per l'approvazione del bilancio, convocata in quanto il conto consuntivo ha ricevuto osservazioni da parte del collegio dei revisori o della Giunta Nazionale del Coni, per le quali non viene prevista la partecipazione dei tesserati. Tale norma appare difficilmente compatibile con il conclamato status di associati dei tesserati. Stante anche la natura pubblicistica del tesseramento (articolo 24 primo comma statuto Coni) si ritiene che il medesimo costituisca una sorta di "autorizzazione" all'ingresso nell'ordinamento sportivo ma che non crei, come tale, un vincolo associativo di carattere negoziale tra il tesserato e la Federazione di appartenenza. D'altro canto lo stesso decreto Melandri ricordava come alle Federazioni "*partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati*".

Analogamente il secondo, il vincolo sportivo, appare difficile da qualificare, soprattutto, riguardo al dilettante retribuito. Infatti se nel caso del vero *amateur* si potrebbe ritenere esistente un rapporto associativo con comunione di interesse e del fine della pratica sportiva che si formalizza nel patto tra l'associazione e l'atleta con conseguente partecipazione alla gara, configurare tale legame anche nel caso del professionista di fatto tesserato ma non associato al proprio club non è così scontato.

A tal proposito una parte della dottrina sicuramente rispettabile individua, appunto, nel vincolo sportivo un contratto associativo aperto, rimarcando il valore negoziale e associativo delle carte federali; secondo tale tesi, infatti, l'atleta stipulando il tesseramento instaura un vero rapporto contrattuale con la società ed indirettamente e conseguentemente accetta le clausole statutarie e regolamentari della federazione, richiamate talora espressamente nei moduli ai quali viene apposta la relativa sottoscrizione³. E' chiaro che la tesi esposta escluderebbe l'esistenza di una prestazione d'opera tra tesserato e club di appartenenza, giustificerebbe, pertanto, la collocazione (su cui ci soffermeremo in seguito) tra i redditi "diversi" dei compensi ricevuti e il loro non assoggettamento a contribuzione previdenziale.

² Vedi sul punto anche: P.FANFANI, *Le relazioni collettive nei rapporti con gli sportivi professionisti*, Torino 2006

³ P. MORO: *Natura e Limiti del vincolo sportivo*. In Riv. Di Diritto ed Economia dello Sport.

Tale configurazione, però, mostra il fianco a critiche nel momento in cui alcune Federazioni (ad esempio ciclismo e pallavolo) riconoscono espressamente nel rapporto tra tesserato e affiliato una prestazione lavorativa. Altre Federazioni (vedi pallacanestro), invece, lo escludono espressamente senza, però, giungere a qualificare in alcun altro modo il rapporto in esame.

Di tale difficoltà si è reso interprete lo stesso legislatore della legge sul professionismo sportivo⁴, laddove, dopo aver effettuato la scelta della presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro sportivo, espressamente, all'art. 4 co. 8, esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame, di alcuni istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato dipendente (si ricorda, inoltre, che il disegno di legge originario parlava di lavoro autonomo: fu la discussione parlamentare a causare il mutamento di rotta). Rinviamo ai numerosi scritti sul professionismo ogni ulteriore approfondimento della tematica del professionismo sportivo, ex l. 91/81 e concentreremo la nostra analisi sull'attività dilettantistica.

La necessità di una regolamentazione del fenomeno del lavoro sportivo si sviluppò negli anni settanta allorché maturarono delle problematiche sull'originaria idea fondata sull'incompatibilità tra *homo ludens e homo faber* che costrinsero ben presto le istituzioni sportive, da un lato, a rivedere la tradizionale identificazione dello sport vero con lo sport puro, aprendo i primi spiragli a varie forme di redditività legata alle attività sportive, ed il nostro legislatore ad abbandonare la tradizionale posizione di agnostico disinteresse e ad emanare la legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo che, per prima, ha previsto come attività sportive professionistiche anche quelle svolte dai preparatori atletici e dai direttori tecnico-sportivi. L'articolo 1 della legge 91/81, nell'affermare la libertà dell'esercizio dell'attività sportiva ma dividendo quella svolta in forma professionistica da quella dilettantistica, sembrava aver distinto due settori: lo sport professionistico come disciplina a carattere oneroso, quello dilettantistico a carattere amatoriale (veniva così eliminata la categoria dei c.d. "semiprofessionisti" fino ad allora esistente nel mondo del calcio e, forse, con il senno di poi, per quanto diremo di seguito, tale scelta non apparirà felice).

In effetti però la realtà delineata dal legislatore non ha trovato riscontro nella pratica di tutti i giorni. Nel mondo dilettantistico si svilupparono sempre più delle forme di remunerazione delle attività svolte, che portarono il legislatore fiscale ad intervenire, emanando la legge 25.3.86 n. 80 (oggi abrogata) che, per prima, disciplinò, sotto il profilo fiscale, la corresponsione ai dilettanti di "*rimborsi forfettari di spesa e indennità di trasferta*". La discrasia oggi è di maggiore evidenza dopo che l'art. 67 primo comma lett. m) del TUIR⁵ ha reso ufficiale l'esistenza anche di compensi nell'esercizio di una attività sportivo - dilettantistica⁶. L'aver introdotto il termine "*compensi*" in aggiunta alla terminologia prima esistente solo di "*indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa*", sia pur solo sotto il profilo fiscale, non appare priva di conseguenze anche per l'aspetto lavoristico in esame. Infatti se la previsione della legge 80/86 legava la corresponsione a prestazione effettivamente svolte usando una terminologia (ripetiamo indennità di trasferta e rimborso spese forfettario) che sembrava apparire prima facie, più una sorta di ristoro o di risarcimento per un mancato guadagno in altra attività professionale, l'introduzione e la disciplina dei compensi sembra voler significare che si ufficializza l'esistenza di una corrispettività, che prescindendo da attività effettivamente svolta (ad esempio il compenso dovrà essere erogato anche nel caso in cui la prestazione non viene resa per causa non imputabile al lavoratore, ad esempio per malattia, il rimborso forfettario di spesa o l'indennità di trasferta no). Tale assunto appare confermato laddove, quando si parla di pubblici dipendenti nella previsione dell'articolo 90 (per i quali, come è noto, vige il divieto del c.d. "secondo lavoro") della legge 289/02, il termine compensi

⁴ Legge 23 marzo 1981, n. 91.

⁵ Test Unico Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/198 e ss. mod.

⁶ Vedi l'inchiesta di Cristiano Dell'Oste pubblicata sul numero di maggio 2006 de: Il Sole 24 Ore Sport

non viene ripetuto. Ne deriva che appare sostenibile come l'art. 90 della legge 289/02 abbia, sia pure per gli aspetti fiscali, definitivamente ufficializzato la remunerabilità del c.d. "lavoro sportivo dilettantistico". Di conseguenza la distinzione tra attività sportiva dilettantistica e professionistica ha perso ogni significato di carattere economico per acquistare solo valore giuridico: è attività sportiva professionistica quella disciplinata dalla legge 91/81, è dilettantistica (rectius non professionistica) la rimanente.

La realtà è che lo *status* di dilettante, svuotato dei propri contenuti per cui era stato concepito, appare ormai, come è stato icasticamente osservato, "*un relitto del sistema*". Oggi, infatti, anche lo Statuto del Coni utilizza il termine "non professionistico" al posto di dilettantistico. Ciò comporta che, alla tradizionale distinzione tra professionisti e dilettanti, in senso economico, viene a sovrapporsi quella tra professionisti e non professionisti (intendendosi la differenza solo sotto il profilo giuridico di applicabilità o meno della legge 91/81) senza che, per questi ultimi, si dia una definizione diversa da quella consueta, dei dilettanti, intesi come i tradizionali "*amateurs*"⁷. Sino a quando, però, il rapporto tra sportivo non professionista /sodalizio di appartenenza resta in ambito associativo per sconfinare poi in un rapporto di scambio?

Come abbiamo esaminato in precedenza per lungo tempo la dottrina ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra lo sportivo dilettante e il proprio club di appartenenza fosse di natura associativa. Questa concezione da tempo estranea alle fattispecie concrete dei rapporti in essere, ha trovato definitiva conferma legislativa con il decreto legislativo 242/99, c.d. "riforma Melandri", il quale, concedendo il diritto di voto nelle assemblee federali agli atleti e tecnici dilettanti, li ha ritenuti soggetti estranei alle strutture associative federali, ossia ha ritenuto che il Presidente legale rappresentante del soggetto affiliato non sia più il portatore anche dei loro interessi. Pertanto, tali attività, in presenza di compenso, possono essere considerate lavoro e, come tali, soggette alla disciplina vigente? Si può anche oggi considerare la prestazione dell'atleta come apporto allo schema negoziale associativo piuttosto che in termini di scambio? Quale il valore della percezione di somme di denaro? E quale ruolo assegnare alla volontà manifestata dalle parti nella qualificazione del rapporto?

A questi interrogativi deve rispondere chi intende sciogliere i nodi che stanno attorno al fenomeno meglio noto con i diversi nomi di professionismo di fatto o dilettantismo⁸ retribuito di cui ci occuperemo più dettagliatamente in seguito.

E' opportuno però capire cosa si deve intendere per attività "sportiva dilettantistica". Il legislatore, infatti, come è noto, ha qualificato il professionismo sportivo⁹ ritenendo, come tale, l'esercizio di attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguano la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. Tale competenza, affidata al Consiglio Nazionale, viene ribadita anche dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242¹⁰ e recepita nello statuto dell'ente¹¹, nell'ambito del quale, però, viene introdotto il concetto di attività dilettantistica come attività "non professionistica".

Non essendo stata ancora assunta dal Consiglio Nazionale del Coni la deliberazione prevista dalle norme sopra citate, se ne ricava che i requisiti perché si possa parlare di attività

⁷ De Cristoforo, *Aspetti e problemi della recente normativa sulla prestazione sportiva dilettanti*, Vicenza, 2003.

⁸ Vedi sul punto anche: A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, Torino, 2006.

⁹ Art. 2 legge 23.03.1981, n. 91

¹⁰ Art. 5 comma 2 lett. d) "...Stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica"

¹¹ Art. 6 comma 4 lett. d) "stabilisce, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica"

sportiva professionistica dovranno essere lo svolgimento dell'attività a titolo oneroso, con continuità in un settore dichiarato professionistico dalla Federazione di appartenenza. Di conseguenza la scelta se optare o meno per il passaggio al professionismo appare lasciata alla mera discrezionalità delle Federazioni o delle discipline sportive associate. Si esclude, invece, la tesi da qualcuno esposta, seconda la quale l'assenza della delibera del Consiglio Nazionale del Coni faccia venire meno la necessità della declaratoria federale ai fini della qualifica dell'attività sportiva professionistica.

Va anche ricordato, infatti, come la natura di norma eccezionale della fattispecie del professionismo sportivo ne rende inapplicabile ogni estensione analogica ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi al codice civile. Ne consegue che l'individuazione dell'attività dilettantistica, in assenza di norma positiva, avverrà per differenza: sarà tale tutta quella che non rientra nel settore professionistico per come disciplinato dalla legge 91/81

Si rammenta che solo sei Federazioni hanno dichiarato l'apertura di un settore professionistico nell'ambito della propria attività¹². Tutte le altre, quindi, svolgono esclusivamente attività sportiva che tecnicamente dovrà essere definita come "dilettantistica".

2. Volontariato

All'interno delle associazioni sportive, non è infrequente rilevare la presenza di soggetti che svolgono prestazioni d'opera a titolo gratuito. Al fine di analizzare le problematiche e le conseguenze giuridiche che da tale situazione scaturiscono è opportuno, in primo luogo, seppur brevemente, inquadrare la tipologia del lavoro gratuito.

Innanzitutto va ribadito che la collocazione delle prestazioni in esame tra quelle a carattere "sportivo dilettantistico" non giustifica e motiva, di per sé, la gratuità della prestazione medesima. Lo stesso legislatore, come già citato in premessa, ha previsto la tassazione dei compensi percepiti "nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica". Pertanto, per poter considerare come gratuita un'attività sportiva dilettantistica occorre, comunque, un *quid pluris* rispetto alla semplice pratica sportiva.

A prima vista potrebbe sembrare addirittura una contraddizione in termini la terminologia comunemente utilizzata di "lavoro gratuito", in quanto non solo nell'ordinamento giuridico vigente, ma anche nel comune sentimento popolare, sussiste una sorta di presunzione di onerosità in relazione alla prestazione lavorativa. Non per questo, però, può essere a priori esclusa un'attività lavorativa prestata gratuitamente.

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, non riporta alcuna norma a carattere inderogabile che impedisca all'autonomia privata di instaurare un rapporto di tal genere; tale non è nè l'art. 36 Cost. il quale, nelle sue enunciazioni di principio, non attribuisce al lavoratore un incondizionato diritto alla retribuzione, nè l'art. 2094 C.C., il quale prevede che è prestatore di lavoro subordinato colui che si impegna a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, sotto la direzione dell'imprenditore, dietro retribuzione.

Pertanto, se è vero che colui che presta la propria opera, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi deve essere retribuito, esistendo la sopra menzionata presunzione di onerosità, è anche vero che nulla impedisce di dare la prova contraria e, per dirlo secondo la consolidata giurisprudenza, l'intenzione liberale di fornirla.

I motivi che spingono un soggetto a prestare la propria attività lavorativa senza ricevere in cambio alcun compenso, possono essere molteplici, comunque riconducibili al brocardo "*affectionis vel benevolentiae causa*", vale a dire la realizzazione di una determinata causa di natura non economica ossia a carattere sociale, culturale, assistenziale o sportiva ritenuta comunque meritevole secondo l'ordinamento giuridico.

¹² Queste sono: Federazione Italiana Gioco Calcio, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pugilato, Federazione Italiana Ciclistica, Federazione Italiana Golf, Federazione Motociclistica Italiana.

In primo luogo è indispensabile chiarire che, qualora l'attività lavorativa sia prestata a titolo gratuito, quindi per motivazioni che, sul piano etico-sociale, escludono la sussistenza dell'onerosità della prestazione, viene meno la volontà delle parti di vincolarsi, non sorgendo tra le stesse alcun rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante in grado di giustificare l'insorgenza di legittime pretese reciproche tra i contraenti.

Conseguentemente, nei casi sopra citati, non sorge il diritto al compenso, ne' può ipotizzarsi uno dei casi in cui può essere esperita vittoriosamente l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 C.C. mancandone i richiesti presupposti.

Sotto il profilo della mancata previsione di un compenso, quale controprestazione all'attività lavorativa prestata da un soggetto, si deve rilevare come ciò sia giustificato dall'inesistenza della volontà, da parte del lavoratore, di instaurare un rapporto di scambio. Come emerge dalla normativa che disciplina i contratti di lavoro, nonché dall'esame della costante giurisprudenza, il rapporto di lavoro si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell'altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell'onerosità della prestazione, elemento che ricorre quando vi sia una corrispettività tra l'attività svolta dal lavoratore e la controprestazione posta a carico del datore di lavoro.

Sotto il profilo dell'azione di arricchimento senza giusta causa è preliminarmente necessario verificare quali siano i presupposti che legittimano tale azione. In base all'art. 2041 Cod. Civ. l'azione di indebito arricchimento riveste innanzitutto carattere sussidiario, nel senso che può ricorrersi ad essa solamente quando sia preclusa qualsiasi altra azione. In secondo luogo essa è esperibile quando un soggetto realizzi un aumento patrimoniale a scapito di un altro soggetto che correlativamente subisca una corrispondente diminuzione patrimoniale.

Occorre, dunque, uno stretto collegamento tra la diminuzione e l'accrescimento patrimoniale che non trovi giustificazione né in una disposizione di legge né nell'esistenza di una convenzione tra le parti.

Valutati, quindi, i presupposti che legittimano l'azione di arricchimento senza causa, è possibile osservare come l'attività gratuitamente svolta per un'associazione sportiva in ragione della comunanza di scopi, a carattere extraeconomico, non evidenzia un indebito arricchimento a danno del prestatore, proprio perché questo presta la propria attività lavorativa per finalità che sono ulteriori e diverse da quelle economiche che solitamente spingono il soggetto a lavorare, individuabili nella volontà di acquisire una maggiore esperienza in un determinato campo, o di contribuire con il proprio operato ad accrescere l'interesse del sodalizio nei confronti del fenomeno sportivo considerato quale fondamentale momento di positiva aggregazione tra le persone ed in particolare tra i giovani.

Secondo alcuni la prestazione di lavoro gratuito sfugge all'alternativa tra prestazione di lavoro autonomo e subordinato e non esclude l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'organizzazione di appartenenza ma solo di quei rapporti che, tipicamente, implicano l'erogazione di un corrispettivo a favore del soggetto che esegue una prestazione.

Diversamente sono considerati sussistenti i presupposti di cui sopra qualora il soggetto presti, senza un espresso consenso, la propria attività gratuita a favore di soggetti che a differenza delle associazioni svolgono prevalentemente attività d'impresa dirette al perseguimento di un lucro sia oggettivo sia soggettivo.

In ogni caso, tenuto conto che il contenzioso potrebbe essere intentato dai prestatori di attività gratuita e considerato che il consenso espresso dal collaboratore giustifica il trasferimento di utilità economica priva di controprestazione, al fine di evitare eventuali controversie risulta comunque opportuno acquisire una dichiarazione del collaboratore, da lui sottoscritta al momento dell'inizio dell'attività, nella quale risulti specificato che l'attività è prestata volontariamente e gratuitamente per contribuire al raggiungimento delle finalità che l'associazione si propone. Nella dichiarazione stessa sarà, inoltre, preferibile inserire che il collaboratore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che quindi, oltre a non

rivalersi nei confronti dell'associazione per i danni da lui eventualmente subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa ed a causa di essa, lascia altresì indenne l'associazione da ogni pretesa da parte di terzi, di risarcimento dei danni causati e/o derivanti dall'attività da lui gratuitamente prestata.

Si ricorda che anche l'Enpals, con propria circolare n. 20 del 4 giugno 2002, ha chiarito che, in assenza di una causa giustificatrice della prestazione (“ragioni di ordine affettivo o spirituale”), “la prestazione va assoggettata a contribuzione applicando il minimale di legge o, se più favorevole, il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro”

A maggior ragione, quindi, si rende opportuna la predisposizione di una dichiarazione del tipo sopra indicato sottoscritta da coloro che si apprestano a fornire gratuitamente, in via continuativa, la propria attività a favore dell'associazione per le ragioni a carattere non economico individuate in precedenza e che giustificano la prestazione di un'attività fornita senza la previsione di alcun compenso¹³.

Rientrano, dunque, nell'ambito del volontariato gratuito, tutte quelle forme di collaborazione in cui il prestatore lavora semplicemente per passione, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle varie iniziative poste in essere dal sodalizio, senza avere né richiedere alcun tipo di compenso per l'attività prestata.

La sola forma di riconoscimento, patrimonialmente valutabile, compatibile con l'instaurazione di un rapporto gratuito (con l'ovvia eccezione dei beni di modico valore), è il rimborso al collaboratore delle sole spese vive documentate da lui anticipate per attività svolta in nome e per conto dell'associazione (c.d. a piè di lista).

Per poter sostenere che si tratti di un vero e proprio rimborso spese e non di una retribuzione per l'attività svolta, sarà, pertanto, necessaria un'apposita delibera da parte dell'associazione per conto della quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera di incarico sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, specificando la causa delle spese e l'autorizzazione a compierle. È chiaro che, per le prestazioni gratuite, il rimborso spese sarà relativo solo ad attività effettuate su incarico e per conto dell'ente erogante. Si dovrà fare attenzione agli eventuali rimborsi di spese di vitto ed alloggio. Questi potranno essere ammessi solo se relativi a momenti in cui la prestazione viene effettivamente resa (es. in occasione di trasferte fuori sede).

Nei confronti di detti collaboratori volontari, le associazioni non hanno alcun obbligo, né di retribuzione né di assicurazioni sociali (salvo la copertura assicurativa resa obbligatoria dall'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 289/02 e successive modificazioni a mezzo del decreto ministeriale 16 aprile 2008), né alcun obbligo fiscale purché, ovviamente, non elargiscano loro alcun compenso, anche in natura o in servizi.

Pur in assenza dell'obbligo di gratuità delle cariche sociali, potrebbe essere opportuno prevedere esplicitamente nello statuto che le cariche sociali e gli eventuali incarichi affidati dal sodalizio siano a titolo gratuito.

Si fa presente che gli eventuali rimborsi spese forfetari (cioè non connessi a spese effettivamente sostenute dal collaboratore) costituiscono compensi e, come tali, indipendentemente dalla denominazione data, dovranno essere assoggettati alla prevista disciplina fiscale. Analogamente si dovrà ragionare nel caso in cui alla prestazione presunta

¹³ “...il lavoro gratuito è ammissibile solo nel caso in cui sia concretamente rinvenibile uno specifico interesse del lavoratore, quale potrebbe essere uno stage aziendale oppure ragioni di ordine affettivo o spirituale (ad esempio il lavoro dei religiosi in favore dell'ordine di appartenenza) o ancora l'attività di volontariato di cui alla legge 266/91 e cioè l'attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” Circolare Enpals n. 20 del 04.06.2002 Sportivi professionisti e addetti agli impianti sportivi - chiarimenti

gratuita conseguano riconoscimenti patrimonialmente valutabili di rilevante entità (ad esempio vitto ed alloggio erogato giornalmente a spese del club.).

Appare utile concludere l'argomento evidenziando che il legislatore intende favorire i lavoratori che vogliano svolgere attività di volontariato, con il riconoscere ad essi "il diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (art. 17, comma 1, L. 266/91). Occorre, tuttavia, precisare che tale agevolazione è prevista solo per i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri istituiti presso le regioni e le province autonome, a norma dell'art. 6 della legge quadro sul volontariato sopra richiamata. Inoltre, l'art. 90 della legge 289/02 consente ai pubblici dipendenti di svolgere attività in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, anche dietro riconoscimento di rimborsi forfettari di spesa o indennità di trasferta, previa mera comunicazione dello svolgimento della prestazione alla amministrazione di appartenenza.

3. Il lavoro sportivo retribuito

Dunque, come premesso, il legislatore non si è mai preoccupato di intervenire sulla natura del rapporto che si instaura tra l'atleta dilettante ovvero non professionista e la società di appartenenza se non, come vedremo, sotto il profilo fiscale. Il problema della qualificazione giuridica nella quale inquadrare la figura dello sportivo dilettante nasce, indubbiamente, dal progressivo svuotamento dello status di dilettante avvenuto, come accennato a partire dagli anni settanta.

Diventa ora necessario suddividere il discorso tra rapporti di tesserati atleti e società affiliata e rapporti con tesserati e non che non siano atleti.

Se, per l'atleta, la ricerca di una causa del rapporto retribuito diversa da quella della prestazione d'opera, potrebbe essere tentata, sia pure con estrema difficoltà, il problema che si pone per i tesserati non atleti è il seguente: molte professionalità (basti pensare agli istruttori di nuoto, di sci, di scherma, di tennis, ecc.) fanno la scelta della pratica sportiva come attività prevalente se non esclusiva e dalla medesima conseguono la fonte primaria dei loro ricavi: così stando le cose, non vi è dubbio che il rapporto in esame possa atteggiarsi a qualcosa di più dell'apporto nel comune negozio associativo e si collochi, invece, in un rapporto sinallagmatico di scambio con la società, sicuramente rientrante nella *locatio operis o operarum*.

Va detto che nella scorsa legislatura era stata costituita una commissione per la predisposizione di un provvedimento legislativo di riforma della disciplina del professionismo sportivo e l'iter condivisibile su cui era avviata procedeva, appunto, lungo la necessità di superare la qualificazione da parte della Federazione per ritenere professionista comunque e sempre chiunque svolgesse, in via continuativa e con carattere di onerosità, attività sportiva.

Infatti se il dibattito sul filone associativo del dilettantismo può dirsi quasi superato, ormai, in quanto in seguito al riconoscimento delle diverse funzioni sociali dello sport non professionale e dell'esistenza di una stretta connessione tra il diritto alla pratica dilettantistica amatoriale e i diritti della personalità inviolabili dell'individuo, tutelati ai sensi dell'art. 2 Cost., diviene difficile connettere il diritto alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica con il corrispettivo diritto potere delle organizzazioni e, nel caso, delle società sportive, di autodisciplinare e di imporre delle regole prescindendo dal contemperare tali diritti. Resta sicuramente aperta la questione relativa alla qualificazione giuridica di cui rivestire il c.d. "professionista di fatto", o "dilettante retribuito" e che trova ambiguità nelle soluzioni adottate dalle singole federazioni e dalla giurisprudenza nazionale.

Nella realtà, infatti, si assiste spesso da tempo al proliferare di accordi e/o contratti che assumono qualifiche differenti di volta in volta, assumendo *nomen iuris* diversi, ora definiti come contratti d'ingaggio, ora come contratti di prestazione sportiva dilettantistica, o di collaborazione ecc., tutti, però, accumulati e somiglianti per contenuto a quelli dei propri

colleghi sportivi professionisti e, sicuramente, frutto di contrattazioni. D'altro canto è noto che l'illiceità della causa invaliderebbe il contratto, pertanto non potrà che proseguire il tentativo di inserire surrettiziamente tali prestazioni tra quelle di carattere lavorativo.

Venuta meno la dicotomia tra professionismo e dilettantismo¹⁴ con l'arrembante entrata nel mondo dilettantistico del fenomeno di monetizzazione della prestazione, superata anche la concezione di comodo che riteneva sussistere forme di lavoro solo in ambito professionistico, sia la accorta dottrina che la giurisprudenza comunitaria e, oseremmo dire anche nazionale, sono concordi nel ritenere che per il trattamento della prestazione *de quo* si deve prescindere dalla qualificazione formale (*status* di dilettante), ed invece ancorarsi al criterio della economicità della prestazione con la possibilità di riscontrare un rapporto di lavoro sia esso autonomo o subordinato quando l'attività sportiva sia retribuita a fronte di impegni e obblighi sostanzialmente identici a quelli del professionista. Quindi il confine tra attività professionistica e dilettantistica non andrebbe identificato con i concetti richiamati dalla legge 91/81 per il lavoratore sportivo professionista, ma bensì sul diverso concetto di prevalenza, considerando, quindi, come professionista il tesserato che svolga l'attività sportiva se non in via esclusiva quanto meno in modo prevalente. Va qui accennato un ulteriore problema che meriterebbe, da solo, una più approfondita indagine rispetto alle finalità della presente opera e sul quale torneremo in seguito. La collocazione, sotto il profilo fiscale, tra i redditi diversi dei compensi per attività sportiva dilettantistica, ha creato anche una fattispecie tipizzata di lavoro sportivo dilettantistico diversa dai concetti generali di lavoro autonomo o subordinato?

La tematica del lavoro sportivo emerse maggiormente in seguito all'emanazione legge n. 91/1981, che appunto, nelle intenzioni, avrebbe dovuto disciplinare gli aspetti lavoristici nello sport. Detta legge, infatti, lungi dal contenere una disciplina generale in materia di lavoro sportivo si rivolse solo alle attività sportive dichiarate dalla Federazione di riferimento come attività professionistica, creando una situazione discriminatoria consistente nella diversità di trattamento riservato alle due "categorie", cioè professionisti ex lege, e professionisti di fatto. Da questa trovava ulteriore sostegno l'idea erronea della presenza di lavoro solo nell'ambito professionistico. Comunque, in dottrina, si è spesso ipotizzata la possibilità di applicare la legge sul professionismo sportivo ai "dilettanti", la quale tuttavia si è scontrata sia con il dettato stesso dell'art. 2 della stessa (in riferimento alla qualificazione data all'attività dalle singole federazioni) e con l'eccezione che in quanto provvedimento speciale viga il divieto di applicazione analogica imposto dall'art. 14 delle preleggi¹⁵ con la conseguenza che troverebbe applicazione le norme sul rapporto di lavoro "comune". Come hanno ricordato, pure, diversi autori¹⁶ l'aver rimesso alla Federazioni la scelta tra la tutela speciale e quella propria del rapporto di lavoro non è immune da riserve e seri dubbi di legittimità, memori della decisioni delle Corte Costituzionale¹⁷ che hanno evidenziato, l'impossibilità, finanche, per il legislatore di fronte a fattispecie lavorative simili di assegnare *nomen iuris* e dunque tutele diverse, figuriamoci per una persona giuridica di diritto privato quale è una Federazione. Ma se questo è

¹⁴ A. DE SILVESTRI, *La tutela associativa e lavoristica del dilettante*, convegno Vicenza 18.10.03, inedita, ricorda: "La dicotomia professionista-dilettante è sorta nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra ebbero origine le moderne discipline sportive. All'epoca gli atleti assunsero la posizione di dilettanti sia perché le attività praticate erano, per la loro natura, in utilitaristiche e sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport. Da quel momento la qualifica di dilettante fu imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto della par condicio dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, fu recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica, fondata sull'incompatibilità tra *homo ludens* e *homo faber*".

¹⁵ "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"

¹⁶ L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì 2007; DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, su *Rivista Giustizia Sportiva*, 2006.

¹⁷ Sent. Corte Cost. n. 121 del 29 marzo 1993 e Sent. n. 115 del 31 marzo 1994.

vero, se per il lavoro sportivo professionistico il legislatore ha comunque utilizzato le categorie del lavoro subordinato (ex art. 2094 c.c.) e del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) come può apparire credibile che per il “lavoro dilettantistico” abbia, passando dal settore fiscale, creato una legislazione speciale? Va qui anche ricordato come, ad esempio, manchino molte delle fattispecie tipiche della disciplina del rapporto di lavoro. Nello sport, ad esempio (ivi compreso quello professionistico che, essendo per ora solo maschile ha omesso di disciplinare il problema) sembra completamente assente la tutela della maternità. E’ vero che il Consiglio Nazionale del Coni ha introdotto, nei principi a cui debbono attenersi le carte federali delle varie Federazioni un accenno a tale tematica senza alcun tipo di approfondimento e senza, soprattutto, verificare e disciplinare a carico di chi debbano rimanere i costi di detta maternità. Ma, volendola leggere da un’altra ottica, proprio questo riferimento posto in essere dal Consiglio Nazionale del Coni sembra ulteriormente confermare che l’attività agonistica retribuita, pur se dilettantistica, abbia la natura di prestazione corrispettiva.

Per comune memoria si ricorda che ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro retribuito ogni qualvolta venga riconosciuto, al collaboratore, un corrispettivo per l’opera svolta (qualsiasi forma di rimborso spese, diverso da quello documentato e relativo a spese anticipate in nome e per conto dell’associazione, è da intendersi a tutti gli effetti un corrispettivo, indipendente dalla sua entità monetaria). La dottrina è ormai univoca nel ritenere che, per poter inquadrare il rapporto, l’analisi dovrà essere effettuata, a prescindere dal *nomen* o dalla qualifica data allo stesso, indirizzandosi alle modalità attraverso le quali la prestazione si è concretamente realizzata. Continuando sull’ormai anacronistica distinzione tra professionisti e dilettanti e dalla relativa questione circa l’inquadramento lavorativo è emblematico del paradosso esistente in materia il caso degli sportivi extracomunitari. In effetti le esigenze di coordinamento con la normativa in tema di immigrazione e di soggiorno hanno portato ulteriore confusione in ordine alla qualificazione lavoristica dell’attività dilettantistica che se c’è ne fosse bisogno rende ancora più urgente un intervento in materia. Ebbene, secondo il D.lgs. n. 286 del 1998 nella sua originaria versione, il permesso di soggiorno poteva essere rilasciato solo ai lavoratori considerati tali dalla legge e dunque, nel caso degli sportivi, ai soli professionisti. Ovviamente per soccorrere quelle discipline dilettantistiche che si avvalevano comunque di stranieri, questi ultimi venivano nella prassi considerati dei “*professionisti*”. La legge Bossi-Fini (L. n. 189/2002) in seguito ad una istanza del C.O.N.I., emendando l’art. 27 comma 5 bis del Testo Unico sull’Immigrazione, ha inserito l’elocuzione “*attività sportiva professionistica o comunque retribuita*”. Quindi sostanzialmente è stato così riconosciuto il rapporto di lavoro in ambito dilettantistico anche in tale fattispecie, con riferimento agli sportivi extracomunitari. Ricordiamo, infatti, che l’articolo di legge in commento è intitolato come Ingresso per lavoro in casi particolari, e si riferisce a categorie di lavoratori stranieri.

Tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato l’unica differenza enunciabile a priori è quella prevista dal Codice Civile. Relativamente ai collaboratori dell’imprenditore, l’art. 2094 C.C. chiarisce che “*è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore*”, mentre si concretizza, di fatto, la fattispecie del lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e segg. C.C. “*Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente...*”. L’oggetto dell’obbligazione del lavoratore autonomo è costituito dalla realizzazione di un risultato (opera o servizio) mediante l’attività organizzata e svolta dal lavoratore stesso in piena autonomia e a proprio rischio; nel rapporto subordinato, invece, l’oggetto è dato dalla prestazione di energie lavorative che il dipendente pone a disposizione, come elemento inserito nell’organizzazione dell’impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro.

È facile osservare come la distinzione codicistica non riesca tuttavia a risolvere il problema qualificatorio di una nutrita serie di rapporti di lavoro che presentano i caratteri sia dell'una che dell'altra categoria. Il codice civile, infatti, risale al 1942, e fotografa, pertanto, una realtà sociale che per il terzo settore, al quale lo sport appartiene, è sicuramente molto lontana da quella attuale. Il problema non è di scarsa importanza se si considera che riconoscere quale rapporto di lavoro subordinato una collaborazione sempre gestita come autonoma comporta a carico del datore l'obbligo di regolarizzazione del contratto, anche per il passato (nei limiti della prescrizione), sia sotto l'aspetto puramente economico sia sotto l'aspetto assicurativo e previdenziale. La consapevolezza di ciò ha acceso un vivace dibattito in ordine ai tradizionali criteri che distinguono le due fattispecie di lavoro, senza però che si sia pervenuti a risultati definitivi appaganti¹⁸.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale¹⁹ *“il criteri differenziatore tra lavoro autonomo e lavoro subordinato va rinvenuto nel fatto che, mentre nel primo l'oggetto della prestazione è l'opera, cioè il risultato della propria attività organizzata, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione è rappresentata dall'energia lavorativa che il prestatore di lavoro pone, contro corrispettivo, a disposizione del datore di lavoro ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo”*. Con l'aiuto della Dottrina e della Giurisprudenza possiamo individuare in questa materia un criterio discriminatorio principale e alcuni sussidiari. L'elemento principale di distinzione è dato dal fatto che il lavoratore subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a cui è correlato il potere del datore di lavoro di imporre direttive sia generali sia inerenti alle modalità di svolgimento della singola prestazione. La subordinazione ha carattere personale e comporta l'assoggettamento del lavoratore, con limitazione della sua libertà, al potere direttivo del datore di lavoro²⁰.

Si ritengono invece criteri sussidiari per la determinazione del rapporto di lavoro subordinato i seguenti²¹:

- L'oggetto delle prestazioni è costituito dalle prestazioni lavorative spese in favore della parte che ne beneficia.
- L'inserzione dell'attività lavorativa nell'organizzazione dell'impresa.
- L'utilizzo di strumenti procurati dal datore di lavoro.
- Lo svolgimento di un'attività continuativa.
- L'assenza di rischio a carico del lavoratore legato alle congiunture economiche e di autonomia dell'attività svolta.
- La predeterminazione, da parte datoriale, delle modalità di espletamento del rapporto, l'inserimento gerarchico nell'azienda e la sottoposizione a controlli in relazione all'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
- La predeterminazione della retribuzione.

Il concetto di sussidiario significa che la presenza isolata di uno o più di tali criteri non necessariamente è sufficiente a configurare un rapporto subordinato. Infatti, la Giurisprudenza ha ripetutamente affermato che gli altri elementi sopra identificati possono essere compatibili sia con il lavoro autonomo che con il lavoro subordinato per cui possono avere un rilievo

¹⁸ Cass., sez. Lavoro, n. 1502 del 10 febbraio 1992.

¹⁹ G. FERRARO, I contratti di lavoro, Cedam, 1991, p. 10; Cass., sez. Lavoro, n. 6673 del 29.04.2003; Cass. n. 4889 del 05.04.2002.

²⁰ “Il fondamentale criterio di distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è costituito dall'elemento della subordinazione e, pertanto, solo quando una notevole attenuazione di tale vincolo ed una certa libertà nell'organizzazione del lavoro rendono meno agevole la diagnosi circa l'effettiva natura del concreto rapporto, è necessario fare ricorso ad ulteriori elementi distintivi ...privi peraltro di autonomo valore decisivo e valutabili come meri elementi indiziari”, Cass. N. 2249, 14.04.1982; Cass. N. 8804, 26.10.1994.

²¹ Cass., sez., Lavoro, n. 7286, 6.12.1986.

distintivo solo complementare e sussidiario²². Elemento caratterizzante, quindi, il rapporto diventa, oltre alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'individuazione di quale sia stata la comune volontà delle parti al momento della conclusione dell'accordo lavorativo²³.

Nei casi in cui l'applicazione di tali regole astratte non riesca a risolvere il problema qualificatorio, la Giurisprudenza ha ricercato, inoltre, nella concreta attività svolta dal lavoratore, determinati indizi e sintomi che, complessivamente valutati, possano indicare, in via presuntiva, la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato²⁴. Questo tipo di giudizio ricorre, soprattutto, in quelle ipotesi in cui le parti solo apparentemente e formalmente hanno espresso la comune volontà di escludere la natura subordinata del rapporto. La preoccupazione maggiore risiede nel fatto che la volontà formalmente espressa possa nascondere una sopraffazione del soggetto contrattualmente più forte, il quale, pur volendo utilizzare una prestazione di lavoro subordinato, pretende, però, di non pagarne i costi. Solo in tempi recenti è stata rivalutata la volontà contrattuale ai fini della qualificazione del rapporto.

La volontà delle parti, indipendentemente dal "*nomen iuris*" adoperato, rileva al fine della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluto dalle parti stesse nell'ambito della loro autonomia negoziale. Tale tendenza non significa, però, considerare rilevante solo il nome attribuito al contratto ma, essenzialmente, tenere conto della regolamentazione degli interessi realizzati in concreto (la volontà manifestata in concreto)²⁵. Una circolare INPS (n. 108 del 6 giugno 2000) ha precisato, confermando il precedente orientamento (circolare n. 58 del 12 marzo 1997), quali siano i criteri di valutazione che l'istituto segue per rilevare l'autonomia del rapporto individuandoli nei seguenti:

- la mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito da parte del committente;
- il compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni;
- l'assenza di vincoli e sanzioni disciplinari;
- la libera scelta delle modalità di effettuazione della prestazione;
- la volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.

Per quanto riguarda l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione dell'associazione, l'istituto ritiene che esso non sia elemento sufficiente per poter qualificare il rapporto come subordinato²⁶.

²² Trib. Mi., sez., Lavoro 10.0.2004, n. 1863.

²³ Cass. 17.2.1987 n. 1714, Cass. 17.6.1988 n. 4150. Nello stesso senso, Cass. n. 2370 del 1998 e Cass. Sez. Unite Civili 30.06.1999 n. 379: "*...quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alla direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e in particolare della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari – come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia minima struttura imprenditoriale – che privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione*"; Cass., sez., Lavoro 13.10.2003-18.03.2004 n. 5508.

²⁴ Cass. n. 6540/1986; Trib. To 16.11.2001; Cass. sez. Lav. 17.11.1988 n. 3170.

²⁵ Cass. Sez. Lavoro 20.06.2003 n. 9900; cit. Cass. 4.02.2002 n. 1420: "*la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante la inidoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale che una diversa nuova volontà*". In senso contrario: Cass. 29.05.1996 n. 4948; Cass. 20.01.1995 n. 649.

²⁶ Le circolari INPS n. 179 dell'8.9.1989 e n. 74 del 23.03.1990 avevano già fornito ulteriori elementi indicativi sul tema. Le stesse affermano che il problema della distinzione tra i due tipi di lavoro, si traduce in un problema di "*ordine essenzialmente pratico ed operativo risolvibile attraverso la verifica della rispondenza delle situazioni e dei rapporti concreti agli schemi legali*". In aggiunta ai criteri distintivi individuati dalla Dottrina e dalla Giurisprudenza

Pur volendo, con qualche riserva, condividere che l'oggetto della prestazione retribuita di un atleta dilettante possa essere di natura complessa e non legata esclusivamente a rapporti di scambio, è altrettanto vero che le stesse Federazioni indicate non allargano il campo delle loro previsioni normative a realtà quali quelle degli istruttori, dei tecnici, dei dirigenti, dove diventa difficile, in presenza di compenso, ricavare una causa del rapporto diversa da quella lavorativa. A questo punto, volendo escludere l'applicabilità della legge 91/81, il Giudicante si troverà a dover disciplinare il rapporto secondo i principi generali del Codice Civile e delle leggi sul lavoro, trovandosi, quindi, a dover applicare anche quelle norme sullo statuto dei lavoratori che l'art. 4 della L. 91/81 esclude per i professionisti ritenendole inapplicabili alla realtà sportiva. Per assurdo, il lavoratore sportivo dilettante è più tutelato del professionista (sic!!).

4. Il lavoro sportivo dilettantistico e la legislazione fiscale

Ad alimentare l'incertezza circa la qualificazione giuridica nella quale inquadrare lo sportivo dilettante ci ha pensato il legislatore tributario, a cui come detto va riconosciuto il merito di essere l'unico ad essersi occupato del caso, allorché, probabilmente nel tentativo di andare incontro a quelle che erano le esigenze del mondo sportivo dilettantistico, nel senso strettamente amatoriale, è stato infatti sancito che i "compensi" percepiti dagli sportivi dilettanti fossero da considerarsi come "redditi diversi", ossia non derivanti da lavoro autonomo o subordinato. La regolamentazione data dal Diritto Tributario sembrerebbe accostarsi alla tesi di chi ritiene che il contratto con oggetto la prestazione sportiva dilettantistica, sia di tipo innominato e riconducibile nell'alveo dell'art. 1322, mediante il quale appunto le parti perseguirebbero un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Ma andiamo per gradi. La problematica scaturisce dalla scelta fatta dal legislatore fiscale con la legge 342/00, comma 1 lett. c, che ha provveduto ad inserire nel testo dell'art. 81 (oggi art. 67) comma 1 T.U.I.R (che individua i redditi diversi), la lettera m, ossia "*le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto*", che dunque costituiscono redditi diversi indipendentemente dal loro ammontare. Infatti non sono previsti limiti ai compensi per attività sportiva dilettantistica, al loro aumentare diminuiscono progressivamente, fino ad esaurirsi le agevolazioni fiscali ma la natura giuridica del compenso, sotto il profilo tributario, rimane la medesima. Precedentemente, invece, sia la già citata e oggi abrogata legge 80/86 sia la successiva legge 133/99 prevedeva una fascia di compensi, variamente determinati, erogati senza che questo costituisse reddito per il percipiente (e, di conseguenza, senza oneri previdenziali), in presenza di importi superiori questi venivano regolarmente qualificati come reddito di lavoro (in genere erano inquadrati come collaborazione coordinata e continuativa) con conseguenti oneri fiscali e previdenziali.

A causa della scelta operata dalla legge 342/00 l'ulteriore conseguenza che ne discesse si riflesse sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, in quanto sia l'INPS che l'INAIL²⁷, prendendo atto della situazione esistente, dovettero considerare che i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti non costituissero reddito da lavoro e che, di conseguenza, ad essi non fossero

occorre, nell'analisi, fare riferimento alla posizione ed ai comportamenti delle parti rispetto al servizio sanitario nazionale ed alle posizioni ed ai comportamenti delle parti rispetto all'ordinamento fiscale. Tali dati sono tutt'altro che trascurabili, specie se riferiti alla volontà delle parti di dare origine ad un rapporto subordinato od autonomo.

²⁷ Con proprie circolari 07.02.2001 n. 32 e 26.02.2003 n. 42.

applicabili il contributo previdenziale e l'obbligo assicurativo²⁸ contro gli infortuni sul lavoro previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.

La "causa" della prestazione sportiva dilettantistica, nella sua patologia, incide anche sulle forme di tutela del rapporto. Infatti, il problema che si pone è se le controversie che ne possano derivare rientrino o meno nelle previsioni dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile. Ove vi rientrassero, ai sensi dell'art. 808, comma 2, c.p.c. le controversie relative a questo rapporto, come ad ogni altro rapporto di cui all'art. 409 c.p.c., possono essere decise da arbitri solo se ciò risulti previsto da contratti o accordi collettivi di lavoro. Non sussistendo, nel mondo dello sport dilettantistico, contratti o accordi collettivi di lavoro che prevedano la deferibilità ad arbitri delle controversie fra di loro si pone il problema se i contenziosi potranno o meno essere devoluti ai collegi arbitrali previsti dai vari statuti federali.

Proseguendo con le incongruenze che caratterizzano la materia in trattazione si ricorda che le società e associazione sportive dilettantistiche sono obbligate alla certificazione dei compensi per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e per la collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto prestazioni a carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, in quanto gli stessi devono essere inclusi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta alla stregua di un comune datore di lavoro. La domanda a cui deve darsi una risposta è se gli sportivi dilettanti possano trovare una collocazione al di fuori del limbo giuridico nel quale oggi si trovano, o debbano rimanere in quanto tali privi di tutele. Dunque cosa ha voluto intendere il legislatore collocandoli nel gruppo dei redditi diversi? A voluto forse individuare un *terzium genus* di lavoro distinto tanto dal contratto di lavoro a tempo subordinato quanto da quello autonomo, perciò stesso non soggetto a contributi previdenziali o cosa? D'altro canto la stessa fattispecie dei "redditi diversi" contempla e disciplina prestazioni lavorative (basti pensare alle prestazioni d'opera occasionale, per le quali viene prevista una copertura previdenziale per ammontari superiori ai cinquemila euro).

La risposta è negativa, sia per le motivazioni già sopra esposte, sia perché, altrimenti, la norma si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della nostra Carta costituzionale.

La confusione e l'incertezza regnanti incontrastate nel mondo dilettantistico sono evidenti anche alla luce della lettura della circolare 14.02.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, recante indirizzi operativi in riferimento agli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, previsti dalla finanziaria 2007 che ha integrato e novellato l'art. 9-bis della legge n. 608/1996 in materia di collocamento. Infatti i commi 1180 e ss. dell'unico articolo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), hanno apportato alcuni correttivi in materia prevedendo la comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti "*di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo*". Vista la genericità della definizione il documento ministeriale chiarisce quali rapporti di lavoro siano soggetti a comunicazione preventiva ai competenti Centri per l'impiego. Ebbene nella nota si afferma che devono ritenersi incluse nell'obbligo anche "*le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*". Da un punto di vista prettamente pratico, dunque, sembrerebbero inclusi nell'ambito dei rapporti di lavoro, oltre che le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale, anche le prestazioni sportive dilettantistiche. In realtà, però, nell'art. 90 citato non si fa mai esplicita menzione della "prestazione sportiva dilettantistica" ex art. 67 TUIR; al comma 3 dell'art. 90, invece, vengono individuate, e ne viene altresì richiamata la disciplina, le collaborazioni amministrativo-gestionali. Se dunque sulla circostanza che queste ultime siano da assoggettare

²⁸ Vedi nota dell'Istituto del 19.03.2003.

all'obbligo di comunicazione non vi sono ormai più dubbi di sorta, altrettanto non può dirsi per i collaboratori retribuiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Peraltro un ulteriore chiarimento ministeriale sul punto sarebbe auspicabile in quanto la violazione degli obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato (v. art. 19, D.lgs. n. 276/2003).

5. Le collaborazioni amministrativo-gestionali

L'art. 90, comma 3, lett. a), aggiunge all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". La norma integra la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli articoli 69, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche: carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici "di segreteria" di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Due considerazioni ulteriori devono essere evidenziate: dalla lettura testuale della norma e della circolare 21/E del 22 aprile 2003, emanata dall'Agenzia delle Entrate (a commento dell'art. 90), si evince che le eventuali collaborazioni "amministrativo-gestionali" di natura non professionale a carattere "non continuativo" non potranno godere delle agevolazioni sui compensi (e, onestamente, non se ne comprende la "ratio"), nonché che requisito essenziale per poter godere di detta facilitazione è dato dall' "assenza del vincolo di subordinazione". Pertanto gli esempi sopra citati (quale, ad esempio, la segretaria) dovranno sempre essere analizzati sulla base dell'assenza dei presupposti per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

6. Analisi delle agevolazioni fiscali previste per i compensi derivanti da prestazione sportiva dilettantistica

Per quanto concerne l'individuazione degli elementi che non concorrono alla formazione del reddito del percipiente l'art. 90, comma 3, lett. b), L. 289/2002, modifica l'art. 69, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500 euro". In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente, nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro l'importo annuo escluso da imposizione.

Sono escluse dalla imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Dall'analisi sistematica delle norme si ritiene che l'espressione "fuori dal territorio comunale" sia riferita al comune di residenza del prestatore in analogia anche all'orientamento espresso dal Ministero delle finanze con riferimento al previgente regime di cui alla L. 80/86. Non cambiano invece le regole di tassazione di questi compensi (art. 25, comma 1, L. 133/1999): pertanto, le somme imponibili vanno assoggettate a ritenuta per Irpef (si applica l'aliquota del primo scaglione) e addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef.. La ritenuta è a titolo di imposta sulle somme imponibili fino a 20.658,28 euro e a titolo di acconto per la parte che supera questo importo. Ai fini Irpef si ha, pertanto, per chiarire e schematizzare la relativa disciplina che: non sono soggette a tassazione somme fino a 7.500 euro percepiti dal soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica nel corso dell'anno solare; scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'imposta per la parte compresa tra 7.500 e 28.158,28 euro (7.500 + 20.658,28); scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'acconto per la parte che eccede 28.158,28 euro.

Per consentire agli enti sportivi che pagano i compensi di adempiere correttamente ad obblighi fiscali (in pratica per stabilire se versare o meno la ritenuta), lo sportivo deve rilasciare un'apposita ricevuta/attestazione all'atto di ogni pagamento. Nel documento dovrà essere indicato se lo sportivo ha raggiunto o meno il limite annuo di 7.500,00 euro di franchigia. Entro il 31 marzo di ogni anno l'associazione o società sportiva dilettantistica deve rilasciare ai percettori di compensi per prestazioni sportive dilettantistiche un'attestazione in carta libera contenente i dati anagrafici del percipiente, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell'anno di riferimento, l'ammontare della ritenuta e presso quale concessionaria di riscossione la medesima è stata versata. L'erogazione di tutti i compensi sopra indicati comporta, per l'ente sportivo dilettantistico, l'obbligo di presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta, modello 770 semplificato. Nel caso dei compensi dati agli sportivi dilettanti l'obbligo di compilare e presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta sussiste a prescindere dal fatto che le somme erogate siano state o meno assoggettate a ritenuta.

7. L'inquadramento del rapporto dell'istruttore sportivo. La pretesa Enpals

Se, a partire dall'anno duemila, la "presunta" possibilità di ricondurre tutte le prestazioni d'opera nell'ambito sportivo dilettantistico ad una delle fattispecie previste dall'art. 67 primo comma lett. m) del dpr 917/86, con conseguente accantonamento del "problema" previdenza aveva fatto illudere gli operatori, un forte segnale nella direzione contraria si era avuto con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005 di due decreti ministeriali, di concerto tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e della Finanza, emanati sulla scorta della delega contenuta nell'articolo 3 del Decreto Legislativo C.P.S. n. 708/1947, i quali avevano per oggetto l'adeguamento delle categorie di lavoratori da assicurare obbligatoriamente all'ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori spettacolo. La pubblicazione delle circolari n. 7 e 8 del 30 marzo 2006 da parte dell'ente previdenziale da ultimo citato, contenenti le istruzioni operative per l'applicazione di detti decreti, sembravano rendere definitivamente operante tale scelta legislativa.

Con una scelta sicuramente di carattere innovativo (pertanto si ritiene non ci sia spazio per far retrocedere ulteriormente la disciplina in esame) il decreto citato in premessa "adeguata" l'elenco delle categorie di lavoratori iscrivibili all'ente previdenziale da ultimo citato "*sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità ...ravvisata l'opportunità di provvedere all'ampliamento delle categorie di lavoratori dello spettacolo che debbono essere iscritti obbligatoriamente all'Enpals..*" inserendoci anche gli: *...impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi*

sportivi, autodromi.....direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive

Arriviamo alle istruzioni agli uffici. L'Enpals, con proprie circolari n. 7 e 8 del 30.03.2006 dell'Area prestazioni e contributi – Ufficio normativa e circolari ha fornito le declaratorie delle figure professionali introdotte dal predetto decreto, le precisazioni volte ad agevolare gli operatori del settore e le istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all'assolvimento degli obblighi contributivi.

La novità di maggiore importanza, per il mondo dello sport dilettantistico, introdotta dal D.M. 15 marzo 2005 e definitivamente ribadita dalla circolare dell'Enpals, appare, però, l'indicazione secondo cui, per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi (di cui al punto 20 del Decreto), l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro. SE ne deduce che ora si ripresenta, non più come ipotesi di scuola ma come esigenza pratica, almeno per la categoria di lavoratori coinvolti nel decreto (istruttori, massaggiatori, direttori tecnico-sportivi) quella di valutare la causa del loro rapporto: se fosse di lavoro autonomo o subordinato l'applicabilità del decreto che prevede l'assoggettabilità dei compensi a contributi previdenziali Enpals parrebbe pacifica: per sostenere il contrario bisognerà o trovare una causa extralavorativa o dimostrare che il lavoratore ha tipizzato una figura di lavoro diversa dal lavoro autonomo o subordinato. I vari aspetti si ritiene siano già stati sufficientemente esaminati nei paragrafi precedenti.

Il Direttore Generale dell'Enpals, con propria comunicazione prot. 468 del 30.03.2006, inviata a tutte le Federazioni sportive nazionali, ha chiesto alle stesse di dare opportuna informazione del nuovo obbligo ai propri associati, confermando che l'obbligo sussiste indipendentemente dalla qualifica del rapporto²⁹

La norma continua, però, ad essere oggetto di molteplici dubbi interpretativi. Infatti il Coni ha assunto una posizione di contrasto ritenendo che la qualificazione del reddito operata dal legislatore tributario costituisca una preclusione totale alla classificazione come attività professionale di questo tipo di prestazioni. L'Enpals sostiene, al contrario, che non possano ritenersi produttori di "reddito diverso" i corrispettivi erogati ai soggetti che svolgono arti e professioni. La circolare n. 13/07 dell'ente ricorda che rientra nell'esercizio di arti e professioni che, ricordiamo, dovrà essere assoggettata a copertura previdenziale Enpals: "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche". A tal fine chiarisce "che si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta".. Ma la circolare continua a precisare i requisiti di attività professionale secondo l'ente: l'attività deve avere caratteristiche di abitualità ("intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti") e "la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità". Su quest'ultimo punto chiarisce ulteriormente che come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a euro 4.500 annui. Precisa, infine, l'Ente, che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività e/o che la stessa sia rivolta ad una "committenza plurima, effettiva o potenziale". Sarà pertanto necessario, da parte di ogni sodalizio sportivo, verificare con estrema attenzione la posizione soggettiva dei propri collaboratori per verificare l'applicabilità o meno del contributo Enpals sui compensi. Ossia valutare se possa rientrare tra quelle che configurano un "reddito diverso" (e quindi non soggette a contribuzione

²⁹ "rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo"

previdenziale) o tra quelle inquadrabili come esercizio di "arti e professioni", con conseguente ricarico Enpals. Si evidenzia che l'istruttore ritenuto svolgere "esercizio di arti e professioni" perderà ogni beneficio fiscale connesso alla natura sportivo dilettantistica della prestazione; pertanto non solo sarà soggetto a contribuzione previdenziale, ma dovrà versare Irap, perdere la tassazione agevolata irpef e, in molti casi, essere costretto anche ad aprire partita Iva. Ciò in quanto non appaiono applicabili, per espressa esclusione legislativa, a tali prestazioni le c.d. "collaborazioni a progetto".

Successivamente alla emanata circolare è stato emesso il "Documento di programmazione strategica dell'attività di vigilanza per l'anno 2008", al cui interno è contenuto uno specifico paragrafo, intitolato "Impianti e circoli sportivi". I responsabili dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, dell'Enpals, Inail e Inps, firmatari del documento confermano, in sostanza, la non debenza dei contributi per quelle attività sportive dilettantistiche svolte "con modalità non professionali".

Alla luce di detto intervento si può affermare, altresì, che il criterio per distinguere tra le modalità non professionali indicate e "l'esistenza di prestazioni professionali occultate sotto la falsa copertura - dilettantismo sportivo -" non potrà essere l'ammontare del compenso a euro 4.500, così come traspariva tra le righe della citata circolare dell'ente previdenziale per i lavoratori dello spettacolo di due anni fa, ma esclusivamente lo svolgimento dell'attività sportiva retribuita, sia pure a carattere dilettantistico, in via prevalente ancorché non esclusiva.

La situazione nella quale vengono a trovarsi le associazioni e le società sportive che impieghino istruttori "professionali" appare dunque tuttora incerta e irta di pericoli. Ricordiamo infatti che gli effetti di una eventuale regolarizzazione dovrebbero comunque retroagire al 22 aprile 2005, data di entrata in vigore del d.m. 15.03.2005 dante causa dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale, con applicazione degli interessi e delle penalità previste. Va anche segnalato, a parziale consolazione, che risulta confermata la non debenza dei contributi per il periodo antecedente il 22 aprile 2005.

Resta, pertanto, aperta la ferita sulla mancata disciplina legislativa del lavoro sportivo dilettantistico, su cui i Ministeri competenti, come già accennato, stavano lavorando nella scorsa legislatura.

Va anche ricordato che un problema non trascurabile è dato dall'onerosità dei contributi previdenziali enpals che rendono difficile rendere compatibile tale pretesa con il momento economico che sta vivendo il settore sport

8. Le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, è stato pubblicato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1 della legge delega (l. 3 agosto 2007, n. 123).

Deve essere messo subito in luce che il provvedimento entrato in vigore supera quello che era il quadro normativo collegato alla previgente normativa (decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626) dove il lavoratore veniva definito come colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (impresa) con rapporto di lavoro subordinato.

Nel testo in esame il primo comma lett. a) dell'articolo due definisce il lavoratore come la: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere...al lavoratore così definito è equiparato...il volontario come definito dalla legge 1 agosto 1991 n. 266" Così come la successiva lett. b) così definisce il datore di lavoro: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo o l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione

stessa...". La definizione di datore di lavoro è, quindi, ora ancorata alla responsabilità dell'organizzazione del lavoro e non più, necessariamente, all'impresa. Restano esclusi unicamente coloro che svolgono "piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili". Il primo comma dell'articolo 3 rafforza ulteriormente l'assunto in esame statuendo che: "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio". Il successivo comma quarto così recita: "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati".

Va, infine ricordato, prima di qualche considerazione di commento, che il comma due dell'articolo 3 prevede che, nei confronti di determinate attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto opererà in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore. E' prevista, pertanto, l'emanazione di decreti interministeriali nel termine perentorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Le misure generali di tutela da applicare sono riassunte all'articolo 15 del decreto, tra le quali si evidenzia il documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, analizzato poi al successivo articolo 28.

Si ritiene, quindi, di poter sostenere con tranquillità che il mondo del non profit in generale e, per quanto di nostro interesse, le associazioni e società sportive dilettantistiche sicuramente rientrano nel concetto di "datore di lavoro" per come previsto dal decreto in esame.

Così come possono essere considerati "lavoratori" tutti i prestatori d'opera, gratuita o retribuita che sia.

Questo produce alcune considerazioni di non immediata soluzione. L'atleta è da considerare un lavoratore ai sensi del provvedimento in esame? Probabilmente no in quanto in lui dovrebbe prevalere la componente ludica come oggetto della prestazione, avvalorata dal trattamento fiscale dei compensi, previsto come reddito diverso. Tale tesi appare confermata indirettamente anche dalla previsione della lettera e) del secondo comma dell'art. 74 laddove viene previsto che i materiali sportivi utilizzati "a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative" non costituiscano "dispositivi di protezione individuale".

Ma se per gli atleti l'applicabilità "potrebbe" essere messa in dubbio, maggiori difficoltà si incontrano ad escludere dalla disciplina in esame le altre tipologie di prestazioni d'opera, anche se gratuita (accompagnatori, dirigenti, collaboratori amministrativo-gestionali, ecc.), rese in favore, di un club sportivo.

Ritenendo, quindi, in linea di massima ricomprese nel nuovo articolato anche le attività sportive, con espressa esclusione solo della prestazione agonistica, l'ostacolo ulteriore appare quello di individuare i rischi (e, quindi, di conseguenza le cautele da adottare) connessi alla pratica sportiva e/o, ben maggiori, connessi alla gestione di un impianto sportivo.

Non vi è dubbio, invece, che le attività sportive rientrano tra quelle che potranno/dovranno essere oggetto di decreto applicativo nei 12 mesi.

Sarà, quindi, necessario attendere l'emanazione di tali decreti per avere maggiore chiarezza nel quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro applicabile al mondo dello sport dilettantistico.